

## STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

DR. DARIO STATERA
DR. SERGIO CORIA
DR. FRANCESCO BASILE
DR. FABIO LARUSSA
DR. MARIO TOMEI
DR. FEDERICA RE
DR. ANTONELLO LUPARELLI
DR. ADRIANO REALI

Roma, 8/1/2020

## **BOLLETTINO INFORMATIVO n.1/2020**

Iniziamo l'analisi delle novità fiscali che sono state introdotte con i provvedimenti di fine 2019, partendo da quelle di più immediato impatto operativo.

## Compensazioni tramite modello F24

E' stato stabilito che tutti i modelli F24 in cui sono presenti importi a credito da compensare dovranno essere presentati tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline, Entratel). Non sarà più possibile, quindi, in nessun caso utilizzare i conti bancari on line (internet banking), né tanto meno presentare i modelli F24 allo sportello.

Da notare, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019, che l'obbligo riguarda anche i modelli F24 in cui sono comprese compensazioni inerenti i rapporti di lavoro dipendente (in primis il cosiddetto "bonus Renzi", che viene applicato da una vasta platea di datori di lavoro).

Invitiamo tutti, quindi, a prendere familiarità al più presto con la nuova procedura, per poter adempiere in maniera corretta ai nuovi obblighi; lo Studio è ovviamente a disposizione per fornire le relative indicazioni operative.

## Nuovi obblighi relativi ai contratti di appalto

Dal 2020, per tutti i contratti di appalto, subappalto e affidamento di lavori vengono previsti gravosi obblighi a carico del committente.

La nuova disciplina si applica ai contratti aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- 1) valore annuo dell'appalto superiore a 200.000 €;
- 2) prevalente utilizzo di manodopera;
- 3) svolgimento dell'attività lavorativa presso le sedi di attività del committente;
- 4) beni strumentali messi a disposizione dal committente.

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986 cod.fisc. 07529530581 ◆ part. IVA 01798431001

Se il contratto presenta le caratteristiche di cui sopra, l'appaltatore (o il subappaltatore/affidatario) deve effettuare il versamento delle ritenute fiscali relative ai dipendenti utilizzati nell'appalto con un F24 separato e trasmettere la relativa quietanza al committente entro cinque giorni dalla scadenza del versamento, allegando alla stessa l'elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto con l'indicazione della retribuzione, delle ore lavorate e delle ritenute fiscali operate. L'impresa appaltatrice (o subappaltatrice/affidataria), quindi, dovrà redigere distinti modelli di pagamento per ciascun appalto; nel caso in cui, nello stesso mese, lo stesso lavoratore sia impiegato in due appalti diversi, la relativa ritenuta fiscale dovrà essere ripartita tra due modelli F24. In nessun caso l'impresa appaltatrice (o subappaltatrice/affidataria) potrà effettuare compensazioni nei suddetti modelli F24.

Il committente, a sua volta, dovrà controllare che i relativi conteggi e versamenti siano corretti. In caso di mancata trasmissione dei documenti, ovvero nel caso in cui i versamenti risultino omessi o insufficienti, il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'appaltatore fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'appalto stesso, nel limite di quanto non versato. Inoltre dovrà inviarne comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni. In caso di mancato rispetto di questi obblighi, il committente è soggetto ad una sanzione pari a quella irrogata all'impresa appaltatrice.